

Comunicazione Prefettura ex art. 135
D.Lgs. 267/2000

COPIA WEB
Deliberazione N. 155
in data 21/12/2017
Prot. N. 17427

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2019**

L'anno **duemiladiciassette** addì **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. MARTINI MORENA - Sindaco	*	
2. CAMPAGNOLO GIORGIO - Assessore	*	
3. BERTON DAVIDE “	*	
4. ZONTA MARCO - Assessore Esterno	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale SPAZIANI Dott. Francesco** .

Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2019.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Rossano Veneto è proprietario degli impianti sportivi di seguito elencati alla cui gestione non può provvedere direttamente, sia per carenza di personale che per la complessità organizzativa e operativa:

- Campo da calcio di Via Cusinati;
- Campo da calcio in erba sintetica in Via San Zenone;

CONSIDERATO che gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico, al fine di promuovere la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli ed in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività, con particolare riferimento alle giovani generazioni;

DATO ATTO che per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale la gestione degli impianti sportivi precedentemente concessa, è stata improvvisamente interrotta in data 01/07/2015 e che di conseguenza, al fine di evitare l'interruzione delle pratiche sportive avviate, la gestione è stata provvisoriamente affidata alla A.S.D. Polisportiva Mottinello Nuovo di Galliera Veneta (PD);

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale intende garantire la fruizione e l'uso degli impianti sopra indicati per lo svolgimento di tutti gli sport praticati in forma associativa, federativa o per aggregazione amatoriale, nonché assicurare la conservazione delle strutture e la razionalizzazione dei costi di gestione, attraverso l'affidamento in concessione;

CONSIDERATO che gli obiettivi che si intendono raggiungere con tale gestione consistono nell'incremento della funzionalità degli impianti sportivi, in una maggiore qualità dei servizi, nel miglioramento della fruibilità delle strutture da parte degli utenti;

CONSIDERATO che sono iniziati tutti i campionati relativi alle attività delle varie discipline sportive e che occorre comunque assicurare la prosecuzione della gestione degli impianti sportivi di cui sopra al fine di evitare un disservizio a tutti coloro che partecipano alle attività sportive;

PRESO ATTO che vista sia la complessità organizzativa ed operativa legata alla gestione degli impianti sportivi, sia la carenza di personale, non è possibile internalizzare tale attività;

DATO ATTO che alla luce dei fatti sopra citati, è intenzione di questa Amministrazione Comunale procedere all'affidamento, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2019, della gestione degli impianti sportivi comunali in premessa citati;

CONSIDERATO che l'affidamento esterno della gestione degli impianti sportivi non deve comportare costi aggiuntivi a carico del bilancio comunale, fatto salvo il contributo che annualmente viene erogato al fine di incentivare e diffondere il più possibile la pratica sportiva;

RITENUTO opportuno stabilire quale indirizzo generale, da attribuire al Responsabile dell'Area Amministrativa, la predisposizione di tutti gli atti necessari all'affidamento del

servizio di gestione temporanea degli impianti sportivi comunali alla A.S.D. Polisportiva Mottinello Nuovo di Galliera Veneta (PD);

VISTO l'art.192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n.267/2000;

DELIBERA

1. di approvare quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire quale indirizzo generale da attribuire al Responsabile dell'Area Amministrativa, di predisporre tutti gli atti necessari al fine di affidare il servizio di gestione temporanea degli impianti sportivi comunali di Via Cusinati (stadio) e di Via San Zenone (campo da calcio in erba sintetica e spogliatoi);
3. di procedere all'affidamento in concessione del servizio di gestione temporanea degli impianti sportivi di cui sopra, oltre alle incombenze aggiuntive, per la durata di anni 2 (due) dal 01.01.2018 al 31.12.2019, alla A.S.D. Polisportiva Mottinello Nuovo di Galliera Veneta (PD), mediante convenzione allegato SUB) A che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;
4. di autorizzare il al Responsabile dell'Area Amministrativa ad apportare eventuali *lievi modifiche*, non sostanziali, al *testo* della *convenzione*;
5. che tale affidamento non comporterà costi aggiuntivi a carico del bilancio comunale, fatto salvo il contributo che annualmente viene erogato al fine di incentivare e diffondere il più possibile le pratica sportiva;

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000:

- ❖ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

- ❖ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole approva.

Con separata votazione palese favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267/2000, per esigenze amministrative.

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CUSINATI E VIA SAN ZENONE – PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2019.

Rep. N. _____

L'anno (2017) duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di dicembre, nella Sede Municipale del Comune di Rossano Veneto (VI) in Piazza G. Marconi n. 4:

TRA

il **COMUNE DI ROSSANO VENETO**, con sede in Rossano Veneto (VI) in Piazza Marconi n. 4 (C.F. e P.IVA 00261630248) rappresentato dal Responsabile del Servizio Gestione Amministrativa – Dott. Spaziani Francesco, che dichiara di intervenire ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

E

TURCATO ADRIANO, nato a Galliera Veneta (PD) il 22/07/1955, e residente a Galliera Veneta (PD) in Via Silvio Pellico n. 32 – in qualità di Presidente dell'Associazione A.S.D. Polisportiva Mottinello Nuovo con sede a Galliera Veneta (PD) in Via Statue n. 108/A – C.F. e P.IVA 00869230284;

PREMESSO:

- che il Comune di Rossano Veneto è proprietario dello Stadio Comunale di Via Cusinati n. 36, attrezzato per il gioco del calcio e dell'atletica leggera, con annessi spogliatoi, catastalmente contraddistinto al Catasto Fabbricati di Rossano Veneto Foglio 2 P.IIa 202 sub. 2 cat. C/1 cl. 4 cons. 70 mq – r.c. € 1.012,26 (bar) e Foglio 2 P.IIa 202 sub. 5 cat. D/6 – r.c. € 7.344,00 (stadio);

- che il Comune di Rossano Veneto è proprietario del campo da calcio in erba sintetica con annessi spogliatoi ubicati in Via San Zenone n. 240, catastalmente contraddistinto al Catasto Terreni di Rossano Veneto Foglio 4 P.IIa 1402 (campo da calcio) e Catasto Urbano Foglio 4 P.IIa 1484 cat. C/4 cl. U cons. 255 mq – r.c. € 158,04 (spogliatoi);

- che è intenzione dell'Amministrazione Comunale affidare in concessione la gestione dei sopra citati impianti;

Ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le parti come sopra costituite riconoscono, accettano e confermano quanto dichiarato nelle premesse di questa convenzione e le considerano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO

Il Comune di Rossano Veneto, di seguito denominato "Comune" come sopra rappresentato, affida all'Associazione Sportiva A.S.D. Polisportiva Mottinello Nuovo di seguito definita "Concessionario", l'uso in concessione degli impianti sportivi di Via Cusinati e di Via San Zenone, come citati in premessa e di seguito meglio descritti:

Gli impianti di Via Cusinati sono così specificati:

- il campo da calcio (comprensivo di n. 4 torri faro per illuminazione e impianto di irrigazione);
- gli spogliatoi;

- i servizi igienici (rispondenti alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche);
- le docce;
- il locale caldaia;
- le tribune (per totali n. 600 spettatori circa);
- l'ambiente ad uso amministrativo;
- la sala di pronto soccorso;
- il locale adibito a servizio bar ristoro;
- il verde inerente il complesso sportivo e le strutture di pertinenza ed accessorie, comprese le aree pubbliche esterne adiacenti all'impianto;
- la pista (anello di atletica leggera);
- le pedane di atletica leggera;
- le attrezzature di atletica leggera;

Gli impianti di Via San Zenone sono così specificati:

- il campo da calcio in erba sintetica (comprensivo di n. 4 torri faro di illuminazione);
- n. 2 spogliatoi per gli atleti con relativi servizi igienici e docce;
- n. 2 spogliatoi arbitri con relativi servizi e docce;
- locale infermeria con relativo servizio;
- n. 3 servizi per il pubblico;
- vano tecnico centrale termica;
- deposito per attrezzature;

Gli impianti sportivi con i locali annessi saranno utilizzati direttamente dal Concessionario secondo le modalità e condizioni di cui al presente disciplinare. Il Concessionario dovrà primariamente garantire l'utilizzo dell'impianto per l'espletamento delle partite di campionato e degli allenamenti settimanali delle varie categorie di calcio e degli altri impianti relativi alle attività di atletica leggera (salto in lungo, salto in alto, lancio del peso, lancio del disco e lancio del giavellotto).

Oltre agli impianti, si concede l'uso in comodato dell'automezzo di proprietà comunale Fiat Ducato 2.8 JTD panorama new model di colore bianco, immatricolato in data 04/05/2004, omologato per il trasporto di 9 perone (anteriori 3), carta di circolazione n. A141847RM04, telaio n. ZFA24400007428713, targa CP572EV. Il veicolo dovrà essere utilizzato dal Concessionario per il trasporto di atleti della Polisportiva Mottinello.

Sono a cura e spese del Concessionario:

- a- custodia e conservazione dell'automezzo;
- b- manutenzione periodica ordinaria e straordinaria, compresa la carrozzeria, il Concessionario risponde dell'eventuale deperimento del bene, fatto eccezione il normale degrado;
- c- pagamento della tassa di circolazione da effettuarsi a nome del proprietario;
- d- revisione biennale dell'automezzo;
- e- stipula della polizza assicurativa e pagamento del premio, comprensivo della copertura del conducente;
- f- le sanzioni relative alla circolazione del veicolo per violazione del Codice della Strada;

Il Concessionario dovrà depositare al protocollo comunale tutte le ricevute attestanti l'assolvimento degli obblighi sopra citati. Il Comune si riserva la possibilità di concedere per periodi limitati, l'utilizzo del veicolo ad associazioni o gruppi locali.

Il Concessionario mantiene indenne il Comune da qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti a persone o cose causata da fatti dolosi o colposi commessi durante il periodo di utilizzo del veicolo, comprese le sanzioni del Codice della Strada.

ART. 3 – FINALITA' E OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE

Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistica o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive, incentivando la diffusione dello sport a tutti i

livelli ed in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività.

Nel rispetto di tali finalità la gestione dovrà caratterizzarsi come:

- attività finalizzata all'organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva del gioco del calcio e delle varie specialità di atletica leggera (partite di campionato, allenamenti, manifestazioni, gare, corsi, scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);
- supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi;
- partecipazione nell'organizzazione di eventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione Comunale.

ART. 4 – DURATA

La presente concessione ha la durata di anni due, con decorrenza dal 01/01/2018 al 31/12/2019, al termine del quale la concessione potrà essere rinnovata in base alla volontà delle parti e nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa.

L'amministrazione si riserva la possibilità di revocare in qualsiasi momento la concessione con un preavviso scritto di almeno giorni 30, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse o per motivate necessità dell'Ente o per ragioni di forza maggiore o per inadempienze del concessionario rispetto alle clausole regolanti la presente concessione, senza che il concessionario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta e comunque di imporre nuove condizioni durante il periodo di validità della concessione.

Il Concessionario a sua volta potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione accordata, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni.

E' facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per reciproche esigenze, con apposito atto integrativo.

ART. 5 – CONSEGNA E USO DELLE STRUTTURE

Il Concessionario prende in consegna gli impianti sportivi nello stato di fatto in cui si trovano.

Alla scadenza della concessione gli impianti, unitamente alle attrezzature di proprietà comunale, dovranno essere riconsegnati al Comune. All'atto della riconsegna sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale.

La concessione è riferita alla pratica sportiva strettamente attinente allo svolgimento dei vari campionati di calcio, tornei e attività svolte principalmente dal concessionario, che dovranno essere dettagliatamente comunicate al Comune, nonché agli allenamenti, gare e manifestazioni sportive relative alle varie specialità di atletica leggera.

L'utilizzo degli impianti deve avvenire alla costante presenza di un responsabile individuato dal Concessionario che dovrà garantire e sorvegliare il corretto uso degli spazi e delle attrezzature.

ART. 6 – CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuo di concessione da versare al Comune è stabilito in € 800,00 (Euro ottocento/00), soggetto ad IVA per l'impianto di Via Cusinati e di € 1.000,00 (Euro mille/00), soggetto ad IVA per l'impianto di Via San Zenone.

Il canone dovrà essere versato in un'unica soluzione, mediante accredito sul conto corrente della Tesoreria Comunale IBAN: IT8200622512186100000046989 per entrambi gli

impianti, entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento. Sarà cura del Comune comunicare al Concessionario eventuali variazioni delle coordinate bancarie.

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Concessionario dovrà intestare a proprio nome le utenze dei servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, ecc.) di ciascun impianto, per tutta la durata della convenzione e provvedere direttamente al pagamento dei relativi consumi.

L'amministrazione si farà carico degli interventi di manutenzione straordinaria per le strutture concesse in uso, nonché degli ulteriori ed eventuali interventi di recupero, ristrutturazione e modifiche delle strutture che si rendessero necessari.

Saranno invece a carico del Concessionario le spese di manutenzione straordinaria conseguenti a danni provocati dagli utenti degli impianti, cattivo uso, incuria, trascuratezza nella manutenzione ordinaria.

ART. 8 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO PER GLI IMPIANTI DI VIA CUSINATI.

Il Concessionario deve provvedere:

A) alla manutenzione ordinaria periodica degli impianti di cui al precedente art. 2, e provvedere, in particolare:

a.1 - alla pulizia giornaliera della struttura (spogliatoi, servizi, docce, locali in genere);

a.2 - alla manutenzione periodica del tappeto erboso dei campi da gioco, ivi compresi la risemina e lo sfalcio dell'erba, l'irrigazione, la decespugliazione, la concimazione e le operazioni di carotatura, se necessarie.

Per quanto riguarda la sfalcatura del campo da calcio, il gestore dovrà eseguire le operazioni di taglio del tappeto erboso, impegnandosi ad asportare il verde di risulta, contemporaneamente al taglio, e provvedere allo smaltimento dello stesso in base alle vigenti disposizioni comunali in vigore.

Durante i dodici mesi dell'anno, dovrà essere garantita la seguente altezza dell'erba:

- in autunno pari a cm. 3,5/4
- in inverno pari a cm. 3,5/4
- in primavera pari a cm. 3,5/4
- in estate pari a cm. 6/7

Fra l'ultimo taglio dell'erba e lo svolgimento delle partite deve trascorrere un periodo di due o, al massimo, tre giorni.

L'irrigazione del campo sportivo comunale dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- in autunno e in inverno un'ora al giorno, misura considerata idonea ad assicurare il fabbisogno del campo per 10/15 giorni;
- in primavera un'ora di irrigazione o un'ora di pioggia soddisferanno il fabbisogno del campo per 3-4 giorni;
- in estate, in assenza di pioggia, si dovrà irrigare il campo ogni giorno per circa venti minuti e, in ogni caso, nelle ore serali.

La temperatura dell'acqua destinata all'irrigazione non dovrà risultare inferiore ai 12° C. Le irrigazioni dovranno essere sospese almeno dodici ore prima degli incontri e si dovrà attendere un giorno prima o dopo la concimazione per irrigare. Si irrigherà immediatamente dopo il ripristino del dopo-partita.

La superficie del campo da gioco dovrà essere preparata prima del suo utilizzo.

Le zone prospicienti e limitrofe al campo verranno tenute pulite dalla vegetazione incontrollata e dalle infestanti.

Qualora si rilevassero sintomi di particolare sofferenza, quali ampie chiazze di color giallo-arancio o presenza di muschi o muffe, ovvero in presenza di parassiti quali

cicaline o ragnatele, il gestore dovrà attivarsi per adottare gli interventi ritenuti più opportuni.

L'aerazione del campo sportivo dovrà essere effettuata alla fine del campionato, in modo che il terreno risulti in tempera. Dopo tale operazione verrà eseguita la pulizia del campo ed una leggera rullatura.

La rullatura del campo dovrà essere effettuata:

- contemporaneamente o dopo il taglio;
- dopo le operazioni di risemina;
- dopo i geli e nel caso in cui il terreno si sia sollevato.

Dopo il gioco di una partita il gestore dovrà curare le seguenti operazioni:

- riportare e pressare le zolle smosse dal gioco nella propria sede;
- nelle zone dove le zolle non sono più recuperabili, ripristinare gli avvallamenti con miscela di sabbia-torba-seme o rincollare con zolle di erbario. E' preclusa l'utilizzazione di terra;
- sistemare le zone antistanti le porte;
- rullare la superficie di gioco;
- innaffiare.

Non dovranno essere utilizzati segatura, trucioli di legno e materiali simili.

La rimozione della neve dal campo non dovrà essere effettuata con mezzi meccanici, la neve potrà essere allontanata con mezzi manuali o mediante l'impianto di irrigazione che entrerà in funzione non appena comincerà a nevicare. Durante il periodo invernale il campo potrà essere coperto con teli di polietilene che non dovranno, comunque, restare stesi per oltre due giorni, al fine di evitare problemi all'apparato radicale del manto erboso.

L'operazione di concimazione dovrà rispettare le seguenti regole:

- in autunno dovranno essere sparsi sul campo sportivo:
 - Kg. 370 di concime complesso N a lenta cessione. Titolo 15-9-15-2
 - Kg. 25 di perfosfato minerale
 - Kg. 25 di solfato potassico
- in inverno dovranno essere sparsi sul campo sportivo:
 - Kg. 250 di concime complesso N a lenta cessione. Titolo 15-9-15-2
- in primavera dovranno essere sparsi sul campo sportivo:
 - Kg. 300 di concime complesso N a lenta cessione. Titolo 15-9-15-2
 - Kg. 25 di perfosfato minerale
 - Kg. 25 di solfato potassico
- in estate dovranno essere sparsi sul campo sportivo:
 - Kg. 350 di concime complesso N a lenta cessione. Titolo 15-9-15-2

Nel mese di gennaio verrà effettuata una concimazione con q.li 1,5 di nitrato di calcio. A fine marzo una concimazione di q.li 2 si solfato ammonico per poi proseguire con la concimazione primaverile.

Il Comune concede l'utilizzo dell'impianto di irrigazione fisso costituito da n. 13 irrigatori dinamici a scomparsa (Tipo Rain Bird mod. Eagle 950), alimentato tramite una elettropompa sommersa (Tipo Lowara da 6" – 7,5 Kw mod. OZ615/12) che attinge direttamente da un pozzo artesiano, un irrigatore semimovente Modello Irricar 40/120, una elettropompa per l'alimentazione idrica dal canale irriguo, una elettropompa sommersa impiegata per il sollevamento delle acque di fognatura dei servizi e docce (Tipo Flyght di Pot. 1,2 Kw).

Il Concessionario dovrà curare direttamente il perfetto stato di manutenzione delle apparecchiature sopraelencate (regolazione e sostituzione parti deteriorabili dell'impianto ugelli, elettrovalvole, controllo e regolazione della centralina di comando) e richiedere, solo in caso di manutenzione straordinaria, l'intervento del Comune.

In particolare, nel periodo invernale, sarà necessario svuotare dall'acqua l'impianto di irrigazione fisso, per ridurre i danni conseguenti alla formazione del ghiaccio.

Il Comune concede altresì l'uso gratuito al Concessionario del trattorino rasaerba, Mod. Grillo Bee Fly 700 completo di piatto da cm. 126 e cesto da lt. 700, le spese di manutenzione e gestione del mezzo sono a carico del Concessionario stesso.

a.3 – alle piccole riparazioni dei serramenti interni ed esterni, delle recinzioni, degli impianti idraulici sanitari ed elettrici (sostituzioni rubinetterie, soffioni per le docce ed accessori, lampade e vetri o plexiglas di plafoniere) e degli impianti eventualmente esistenti (con esclusione di sostituzioni di parti consistenti quali lampade dell'impianto di illuminazione, quadri elettrici, reti di recinzione, ecc.);

a.4 – alla sostituzione di serrature, maniglie, vetri dell'intero complesso sportivo;

a.5 – al mantenimento in buono stato della tinteggiatura degli spogliatoi e dei servizi igienici e al suo rifacimento al termine della gestione;

a.6 - Il Concessionario provvederà direttamente, o tramite ditta convenzionata, alla conduzione e manutenzione ordinaria della centrale termica dell'impianto sportivo, in particolare:

- manutenzione ordinaria degli impianti;
- assunzione diretta o tramite ditta specializzata del ruolo di "terzo responsabile" dell'esercizio di manutenzione dell'impianto termico (L.10/91 aggiornata con D.Lgs. 192/2005 e D.Lgs. 311/2006 s.m.i. – D.P.R. 412/1993 e 551/1999 s.m.i.);
- tenuta e aggiornamento del libretto di centrale termica;
- verifica annua combustione, pulizia caldaia, filtri e aerotermi, funzionalità apparecchiature di controllo e termoregolazione.

B) alla custodia degli impianti, in particolare:

b.1 all'apertura e chiusura dei cancelli e degli ingressi interni ed esterni la struttura;

b.2 all'accensione e allo spegnimento, prima e dopo l'uso, dell'impianto elettrico e di riscaldamento e di tutti gli altri impianti tecnologici;

b.3 alla vigilanza sul regolare uso degli impianti da parte degli associati e di terzi;

b.4 all'osservanza degli orari stabiliti per la chiusura e apertura degli impianti.

C) a garantire le seguenti condizioni generali:

c.1 utilizzo delle strutture come previsto all'art. 3 e successivo art. 9.

c.2 il Concessionario deve informare tempestivamente il Comune degli eventuali danni ed inefficienze che si dovessero manifestare nella struttura, al fine di permettere gli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente necessari.

c.3 il Concessionario, in particolare, deve garantire la perfetta funzionalità, la sicurezza e l'igiene degli impianti e dei relativi servizi restando, pertanto, responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione del servizio di pulizia, sia per l'impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici necessari, sia per difetto di sicurezza degli impianti stessi.

Deve, inoltre, osservare scrupolosamente la normativa, anche a tutela della salute pubblica, in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

c.4 il Concessionario non può apportare modifiche od innovazioni agli impianti che non rientrino nel concetto di ordinaria o piccola manutenzione.

Allo scadere della concessione nessun corrispettivo verrà comunque riconosciuto per innovazioni o modifiche illegittimamente apportate ai locali e attrezzature, le quali resteranno comunque di proprietà del Comune.

c.5 l'eventuale affissione all'interno della struttura sportiva di messaggi o cartelloni pubblicitari e ogni altra forma di pubblicità, anche sonora, deve essere autorizzata dai soggetti competenti, in conformità alle vigenti normative in materia. Il Concessionario è

tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e a sostenere l'onere dell'imposta sulla pubblicità;

c.6 il Concessionario, inoltre, deve tenere esposto e ben visibile un cartello con evidenziate le tariffe applicabili per l'utilizzo degli impianti.

c.7 il Concessionario dovrà sottostare alle prescrizioni che eventualmente siano impartite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalle altre autorità competenti.

D) di provvedere, al bisogno, all'ordinaria pulizia delle aree pubbliche nelle immediate vicinanze del complesso sportivo (raccolta eventuali rifiuti abbandonati, taglio erbacce ciglio stradale Via Don. S. Miotto e pulizia area parcheggio su Via Cusinati), al fine di garantire anche nella parte esterna della struttura il pubblico decoro.

ART. 9 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO PER LA MANUTENZIONE DELLA PISTA E LE PEDANE DI ATLETICA LEGGERA.

Per quanto attiene la pista e le pedane di atletica leggera il Concessionario deve provvedere:

A) alla manutenzione ordinaria periodica, in particolare:

- garantire la regolare manutenzione della pavimentazione della pista di atletica leggera, provvedendo alla regolare pulizia, mediante spazzolatura, aspirazione o soffiatura;
- effettuare, almeno 2 (due) volte all'anno nel periodo primaverile ed estivo, un trattamento con prodotti dissecanti e/o diserbanti selettivi, lungo i bordi esterni della pista, per eliminare e contenere l'eventuale insorgere di infestanti;
- mantenere efficienti e in buono stato di conservazione gli altri impianti relativi alle attività di atletica leggera (salto in lungo, salto in alto, lancio del peso, lancio del disco e lancio del giavellotto), sostituendo, qualora fosse necessario, la sabbia e le parti deteriorate e/o consumate;
- evitare il transito con mezzi e/o macchine operatrici sulla pista, adottando in caso di necessità gli opportuni accorgimenti (passerelle, tappeti, ecc.).

Per conservare e garantire la funzionalità della superficie della pista di atletica leggera il Comune provvederà a consegnare al gestore il "manuale d'uso e manutenzione" degli impianti predisposto dalla ditta realizzatrice.

B) a provvedere alle piccole riparazioni e/o sostituzioni di parti e accessori delle attrezzature sportive in dotazione, al fine di garantirne l'usufruità.

E' fatto obbligo al Concessionario di prestare ogni e qualsiasi particolare cura nell'attraversamento e/o circolazione sugli impianti atletici.

In particolare è vietato il passaggio sulla pista e sulle pedane di atletica leggera con automezzi di qualsiasi genere, nonché l'attraversamento da parte del personale e degli sportivi con calzature non idonee, se non preceduto da misure utili ad evitare danni alla pavimentazione (es. posa di tappeti di protezione, rampe di salita e discesa in materiale ligneo o alluminio).

ART. 10 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO PER GLI IMPIANTI DI VIA SAN ZENONE.

Il Concessionario deve provvedere:

A) alla manutenzione ordinaria periodica degli impianti e in particolare:

a.1 - alla pulizia giornaliera della struttura (spogliatoi, servizi, docce, locali in genere).

Il Concessionario, considerata la copertura piana dell'edificio spogliatoi, almeno due volte all'anno, oppure in caso di eventi atmosferici particolarmente intensi, dovrà effettuare una

manutenzione ordinaria che preveda la rimozione di eventuali accumuli di acqua o neve, onde evitare infiltrazioni d'acqua.

Il Concessionario provvede direttamente, o tramite ditta convenzionata, alla conduzione e manutenzione ordinaria della centrale termica dell'impianto, in particolare:

- manutenzione ordinaria degli impianti;
- assunzione diretta o tramite ditta specializzata del ruolo di "terzo responsabile" dell'esercizio di manutenzione dell'impianto termico (L.10/91 aggiornata con D.Lgs. 192/2005 e D.Lgs. 311/2006 s.m.i. – D.P.R. 412/1993 e 551/1999 s.m.i.).
- tenuta e aggiornamento del libretto di centrale termica;
- verifica annua combustione, pulizia caldaia, filtri e aerotermi, funzionalità apparecchiature di controllo e termoregolazione.

a.2 - alla manutenzione periodica del tappeto in erba sintetica del campo da gioco:

Manutenzione ordinaria (settimanale):

- spazzolatura del manto con apposito attrezzo trainato da un trattorino al fine di rendere omogenea la distribuzione del granulo di gomma od organico;
- irrigazione del manto nei periodi di massima siccità al fine di stabilizzare il granulo di gomma nelle varie azioni di gioco;
- controllo delle zone di massimo scolo delle acque piovane, dopo eventi atmosferici di particolare intensità, con eventuale ricarico del granulo di gomma od organico.

Manutenzione straordinaria (trimestrale):

- rimozione di agenti contaminanti (foglie, semi, polveri, ecc.) con apposita spazzatrice per evitare l'indurimento del terreno di gioco.

Uso e mantenimento del campo da gioco, per il corretto uso e mantenimento del campo da gioco è necessario:

- vietare l'utilizzo di tacchetti lamellari o di scarpe chiodate da atletica;
- mantenere la superficie libera da qualsiasi tipo di materiali estranei al manto quali carta, foglie, mozziconi di sigarette, gomme da masticare, resti di cibo e rifiuti organici, ecc.;
- non transitare con veicoli o macchine pesanti sopra il terreno di gioco (il campo è normalmente in grado di sostenere 2,5 kg./cmq.);
- non utilizzare la superficie per eventi diversi dal gioco del calcio e/o altre attività sportive;

La neve ed il ghiaccio normalmente non danneggiano la pavimentazione in erba artificiale, pertanto, è consigliabile la rimozione della neve prima possibile, in modo che non si accumulino, per mezzo di un piccolo trattore leggero gommato, mentre per il gelo è consigliato rompere le lastre.

a.3 – alla manutenzione scarpate laterali e aree di pertinenza ed accessorie.

Il Concessionario dovrà eseguire le operazioni di taglio del tappeto erboso almeno tre volte all'anno (aprile/maggio - giugno/luglio – agosto/settembre), asportando, contemporaneamente al taglio, il verde di risulta e provvedere allo smaltimento dello stesso in base alle disposizioni comunali in vigore.

Le zone prospicienti e limitrofe al campo dovranno essere tenute pulite dalla vegetazione incontrollata e dalle infestanti.

a.4 – utilizzo impianti di irrigazione.

Il Comune concede l'utilizzo dei seguenti impianti di irrigazione del complesso sportivo:

- impianto completo per irrigazione campo in erba sintetica funzionante tramite n. 6 irrigatori dinamici a scomparsa;
- impianto completo per irrigazione scarpate funzionante tramite n. 46 irrigatori Mod. Falcon 6504.

Gli impianti attingono l'acqua mediante allaccio al pluvirriguo gestito dal Consorzio Brenta di Cittadella.

Il Concessionario dovrà curare direttamente il perfetto stato di manutenzione delle apparecchiature sopraelencate (regolazione e sostituzione parti deteriorabili dell'impianto ugelli, elettrovalvole, controllo e regolazione della centralina di comando) e richiedere, solo in caso di manutenzione straordinaria, l'intervento del Comune.

In particolare, nel periodo invernale, sarà necessario svuotare dall'acqua l'impianto di irrigazione fisso, per ridurre i danni conseguenti alla formazione del ghiaccio.

a.5 – alle piccole riparazioni dei serramenti interni ed esterni, delle recinzioni, degli impianti idraulici sanitari ed elettrici (sostituzioni rubinetterie, soffioni per le docce ed accessori, lampade e vetri o plexiglas di plafoniere) e degli impianti eventualmente esistenti (con esclusione di sostituzioni di parti consistenti quali lampade dell'impianto di illuminazione, quadri elettrici, reti di recinzione, ecc.);

a.6 – alla sostituzione di serrature, maniglie, vetri dell'intero complesso sportivo;

a.7 – al mantenimento in buono stato della tinteggiatura degli spogliatoi e dei servizi igienici e, in caso di bisogno, al suo rifacimento al termine della concessione;

B) alla custodia degli impianti e in particolare:

b.1 – all'apertura e chiusura dei cancelli e degli ingressi interni ed esterni la struttura;

b.2 – all'accensione e allo spegnimento, prima e dopo l'uso, dell'impianto elettrico e di riscaldamento di tutti gli altri impianti tecnologici;

b.3 – alla vigilanza sul regolare uso degli impianti da parte degli associati e di terzi;

b.4 – all'osservanza degli orari stabiliti per la chiusura e apertura degli impianti.

C) a garantire le seguenti condizioni generali:

c.1 – utilizzo delle strutture come previsto dalla presente convenzione.

c.2 – il Concessionario deve informare tempestivamente il Comune degli eventuali danni ed inefficienze che si dovessero manifestare nella struttura al fine di permettere gli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente necessari.

c.3 – il Concessionario, in particolare, deve garantire la perfetta funzionalità, la sicurezza e l'igiene degli impianti e dei relativi servizi restando, pertanto, responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione della manutenzione, sia per l'impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici necessari, sia per difetto di sicurezza degli impianti stessi.

Deve, inoltre, osservare scrupolosamente la normativa, anche a tutela della salute pubblica, in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

c.4 – il Concessionario non può apportare modifiche o innovazioni agli impianti che non rientrino nel concetto di ordinaria o piccola manutenzione.

Allo scadere dell'affidamento nessun corrispettivo verrà comunque riconosciuto per innovazioni o modifiche illegittimamente apportate ai locali ed attrezzature, le quali resteranno comunque di proprietà del Comune.

c.5 – l'eventuale affissione all'interno della struttura sportiva di messaggi o cartelloni pubblicitari e ogni altra forma di pubblicità, anche sonora, deve essere autorizzata dai soggetti competenti, in conformità alle vigenti normative in materia. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e a sostenere l'onere dell'imposta sulla pubblicità.

D) di provvedere alla pulizia delle aree di proprietà comunale nelle immediate vicinanze del complesso sportivo, al fine di garantire anche nella parte esterna della struttura il pubblico decoro.

ART. 11 – MODALITÀ' DI UTILIZZO E PROGRAMMA

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare esclusivamente ai fini sportivi e correttamente le strutture concesse in uso, in particolare si obbliga a non utilizzare il bene concesso in modo difforme da quello stabilito dalla concessione e a non eseguire opere e lavori senza la preventiva formale autorizzazione da parte del Comune.

Il Concessionario provvede entro il 1° Settembre di ogni anno alla stesura del prospetto degli utilizzi dell'impianto, in considerazione del proprio programma di allenamenti e attività di campionato.

Tenendo conto dei sopra indicati utilizzi, qualora rimangano spazi liberi, al concessionario è riservata la facoltà di assegnare gli stessi a Società affiliate a Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. o ad Enti di Promozione Sportiva, previa comunque l'approvazione da parte dell'Amministrazione e a condizione che le attività che le Società interessate intendono svolgere siano senza fini di lucro.

Il Concessionario è tenuto a rispettare e a far rispettare il patrimonio comunale e si impegna a riconsegnare le strutture nelle stesse condizioni in cui le ha ricevute, fatta salva la normale usura; si assume l'obbligo, altresì, di risarcire all'Amministrazione eventuali danni arrecati agli immobili, alle strutture e attrezzature in generale, nel corso della concessione.

L'Amministrazione si riserva, per i propri scopi istituzionali, o per consentire attività a gruppi sportivi presenti nel territorio comunale, l'utilizzo degli spazi oggetto della presente convenzione, previo programma concordato con il Concessionario.

ART. 12 – APPLICAZIONE TARIFFE E RENDICONTI

Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto o dei locali saranno fissate annualmente dal Comune in modo da agevolare l'accesso alla pratica sportiva e alle attività motorie anche per eventuali altre Associazioni e/o Gruppi sportivi.

Al fine di consentire una gestione conforme a criteri di economicità nella gestione dell'impianto, le tariffe vengono fissate previa acquisizione del parere preventivo, non vincolante, del Concessionario.

L'utilizzo riservato al Comune, o a Società o Enti che ottengono il patrocinio comunale per una particolare iniziativa, è gratuito.

Il Concessionario ha il diritto di riscuotere le tariffe fissate dal Comune e potrà disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto:

- incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionato o incontri sportivi diversi;
- sponsorizzazione di iniziative sportive;
- esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno dell'impianto in concessione;
- contributi pubblici e privati;
- quote di iscrizione a corsi e ad attività sportive;
- quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati.

Le parti concordano che tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto dovranno essere rendicontate dal Concessionario e presentate annualmente al Comune al termine dell'esercizio finanziario.

ART. 13 – CONTRIBUTO

Il Comune si impegna ad erogare al Concessionario, compatibilmente con le esigenze del bilancio comunale, un contributo annuo al fine di favorire ed incentivare la pratica sportiva.

In tale sede il Comune si riserva la possibilità di chiedere al Concessionario dati puntuali sulla gestione degli impianti, accompagnati da pezze giustificative delle spese sostenute e qualunque altro dato sia ritenuto necessario.

ART. 14 – SUB CONCESSIONE E MODIFICHE DEGLI IMPIANTI

Il Concessionario non potrà sub concedere a terzi, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, la gestione degli impianti e degli altri beni facenti parte della concessione, fatta eccezione per la gestione del bar che potrà essere affidata a terzi, titolari di regolari licenze e autorizzazioni amministrative e sanitarie, previo nulla osta del Comune

Non potranno altresì essere apportate modifiche dello stato degli impianti oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione da parte del Comune. Se tali modifiche dovessero richiedere prove d'uso, agibilità, omologazione o quant'altro, il Concessionario dovrà acquisirle a propria cura e spese. Al termine del rapporto di convenzione, tali modifiche verranno acquisite dal Comune a titolo gratuito. E' tassativamente vietata la duplicazione delle chiavi degli impianti.

ART. 15 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI IMPIANTI

In caso di accertata e indifferibile necessità di provvedere ad opere urgenti di manutenzione o interventi igienico-sanitari, il Comune, previa tempestiva informazione al Concessionario, potrà autorizzare e/o disporre la chiusura temporanea degli impianti per il periodo necessario al ripristino della situazione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

ART. 16 – RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività in relazione all'uso e alla gestione dell'impianto sportivo è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Concessionario.

L'Amministrazione resta del tutto estranea ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal Concessionario e ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato nella gestione, sono a totale carico del Concessionario che ne è il solo responsabile.

Il Concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti dell'impianto. E' inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono della struttura sportiva.

Resta ferma la responsabilità del Concessionario per il corretto uso degli impianti anche da parte di terzi richiedenti.

Il Concessionario è tenuto a stipulare, a propria cura e spese, polizza assicurativa presso primaria Compagnia, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi per danni a persone e cose, nonché per responsabilità civile nei confronti di terzi, e copertura anche degli infortuni da qualsiasi causa determinati e connessi alla presente concessione.

La polizza dovrà essere stipulata per tutto il periodo di durata della concessione e con un massimale idoneo a garantire la copertura di ogni possibile rischio.

La polizza stipulata dovrà:

- essere consegnata in copia al Comune dopo la sottoscrizione del contratto assicurativo;
- essere consegnata in copia annualmente al Comune, debitamente quietanzata, in segno di attestazione di vigenza.

ART. 17 – OBBLIGO ED UTILIZZO DEFIBRILLATORI NELLA STRUTTURA

Il Concessionario è obbligato al rispetto del D.M. Salute 24/04/2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" e della L.R. Veneto 02/04/2014 n. 11, art. 26 "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) negli impianti sportivi pubblici e privati", nonché alle "Disposizioni attuative per l'utilizzo e la gestione dei defibrillatori automatici esterni" di cui all'allegato A) alla D.G.R. Veneto n. 2847 del 29/12/2014, che si intendono qui integralmente riportate.

Dotazione dispositivo

Al riguardo il Comune di Rossano Veneto mette a disposizione del Concessionario n. 1 defibrillatore della Marca Ipad – CU – Sp1 del produttore Italia Defibrillatori, completo di coppia di piastre (già collegate) ad uso adulto e pediatrico da tenere sempre disponibile nella struttura sportiva;

Formazione del personale

Il Concessionario provvederà a propria cura e spese alla formazione di personale per l'utilizzo dell'apparecchio e modalità di gestione e manutenzione dello stesso.

Ai fini della formazione del personale è opportuno che il Concessionario individui i soggetti che all'interno della struttura sportiva, per disponibilità, presenza temporale nell'impianto stesso e presunta attitudine, appaiono più idonei a svolgere il compito di "first responder".

Il numero dei soggetti da formare è strettamente dipendente dal luogo in cui sarà posizionato il dispositivo e dal tipo di organizzazione sportiva; sarà cura del Concessionario individuare il numero di persone sufficiente a garantire la sicurezza delle attività.

I corsi dovranno essere effettuati da Centri di formazione accreditati e per il personale formato dovrà essere prevista l'attività di "re training" ogni due anni.

La presenza di una persona formata all'utilizzo dei defibrillatori deve essere garantita sia nel corso delle gare che degli allenamenti.

Manutenzione del dispositivo e sicurezza delle attività sportive

Il Concessionario deve assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo. In caso di assenza o mal funzionamento del dispositivo e dell'impossibilità a garantire le condizioni di sicurezza nell'impianto, l'attività sportiva dovrà essere immediatamente sospesa fino al ripristino delle condizioni originarie di sicurezza.

La responsabilità per la mancata sospensione dell'attività sportiva sarà in capo esclusivamente alla Società sportiva.

Il dispositivo deve essere sempre disponibile, accessibile e funzionante, posizionato ad una distanza da ogni punto dell'impianto percorribile in un tempo utile per garantire l'efficacia dell'intervento, oltre il relativo personale addestrato all'utilizzo.

Il DAE deve essere collocato come detto in luoghi accessibili e deve essere facilmente riconoscibile; il cartello indicatore della posizione del DAE deve essere ben visibile e posizionato all'ingresso.

Il dispositivo dovrà essere sottoposto alle verifiche, ai controlli e alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.

L'apparecchio deve essere mantenuto in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza.

Dovrà essere identificato un referente incaricato di verificarne regolarmente l'operatività.

Informazioni sulla presenza del defibrillatore

Il Concessionario e le altre Società Sportive che usufruiscono dell'impianto, sono tenuti ad informare tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono presenti nell'impianto (atleti, spettatori, personale tecnico, ecc.) della presenza dei DAE e del loro posizionamento mediante opuscoli, cartelloni illustrativi o qualsiasi altra modalità sia ritenuta utile.

ART. 18 – INADEMPIMENTO – CAUSE DI RISOLUZIONE – DIRITTO DI RECESSO

Nel caso di inosservanza da parte del Concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il Comune inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del Concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, il Comune potrà ordinare al Concessionario l'immediata sospensione dell'uso dell'impianto, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1546 del Codice Civile nei seguenti casi:

- per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;
- per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
- in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario;
- è fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati contenuti nella presente convenzione e nei connessi documenti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti nella convenzione stessa, dalle leggi e dai regolamenti in materia, e nel rispetto delle disposizioni del predetto decreto. Entrambi i contraenti consentono sin d'ora alla comunicazione dei propri dati personali a terzi, esclusivamente per le finalità predette, senza necessità di preventiva informazione ai sensi del citato art. 13. Relativamente ai propri dati personali ciascuno conserva i diritti indicati all'art. 7 dello stesso decreto.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione saranno a carico del Concessionario.

La presente convenzione redatta in forma di scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 1, lett. b) della Tariffa – Parte Seconda – allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 131/1986.

ART. 21 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia fra le parti, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

ART. 22 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme vigenti in materia e al Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
(Turcato Adriano)

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
(Dott. Spaziani Francesco)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **29/12/2017** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì **29/12/2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. **18 agosto 2000, n. 267.**

* nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento

per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....